



**Procedura d’urgenza per la stipula di un accordo quadro, per la fornitura di test rapidi per la rilevazione qualitativa di anticorpi anti-HCV, su campioni di sangue intero capillare (lotto 1) e su campioni salivari (lotto 2), occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte per lo screening dell’infezione da Epatite C.**

**CAPITOLATO TECNICO**

## INDICE

<b>1. PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>2. OGGETTO DELLA FORNITURA.....</b>	<b>3</b>
<b>3. DURATA .....</b>	<b>4</b>
<b>4. REQUISITI TECNICI DEI PRODOTTI.....</b>	<b>5</b>
<b>5. TIPOLOGIA E QUANTITÀ DELLE DETERMINAZIONI.....</b>	<b>7</b>
<b>6. VERIFICA DEL PRODOTTO .....</b>	<b>8</b>
6.1 SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE.....	8
<b>7. SERVIZI CONNESSI .....</b>	<b>8</b>
7.1 TRASPORTO E CONSEGNA.....	8
7.2 VERIFICA DI CONFORMITA' .....	9
7.3 GARANZIA .....	9
7.4 SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA .....	10
<b>8. ORGANIZZAZIONE ED ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA.....</b>	<b>10</b>
8.1 ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA .....	10
8.2 DOCUMENTAZIONE DI PROCESSO PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA .....	11
8.2.1 ORDINATIVO DI FORNITURA .....	11
8.2.2 FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	11
<b>9. PENALI.....</b>	<b>11</b>

## 1. PREMESSA

Il presente capitolato disciplina gli aspetti tecnici e organizzativi relativi alla fornitura, in distinti lotti, di test rapidi per la rilevazione qualitativa di anticorpi anti-HCV, su campioni di sangue intero capillare (lotto 1) e su campioni salivari (lotto 2), occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte per lo screening dell'infezione da Epatite C.

Nel corpo del presente capitolato, con il termine:

- *"Fornitore"*: Il singolo aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura negoziata di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive l'Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto;
- *"Amministrazione Aggiudicatrice"*: la struttura incaricata dello svolgimento della procedura di gara per la gestione degli acquisti in emergenza che stipula la Convenzione Accordo Quadro, individuata in S.C.R. Piemonte S.p.A.;
- *"Amministrazione Utilizzatrice"*: le Aziende sanitarie della Regione Piemonte, insistenti sul territorio della Regione Piemonte, beneficiari della fornitura che, utilizzano l'Accordo Quadro nel periodo di sua validità ed efficacia mediante l'emissione di ordinativi di fornitura per l'approvvigionamento dei test loro necessari per la valutazione epidemiologica dei propri dipendenti;
- *"Ordinativo di fornitura"*: si intende l'ordine di esecuzione istantaneo della fornitura, da inoltrarsi a mezzo posta elettronica certificata o fax, con cui l'Amministrazione Utilizzatrice dettaglia, di volta in volta, la quantità che l'Amministrazione intende acquistare dall'Operatore economico, nonché il luogo di consegna, l'indicazione del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) ed i riferimenti per la fatturazione; lo stesso deve essere sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione;
- *Verbale della "Verifica di conformità"*: Documento redatto dal Fornitore e controfirmato dal DEC o suo delegato dell'Amministrazione Utilizzatrice a seguito della verifica delle forniture, per il rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato Tecnico, dei suoi allegati e di tutta la documentazione sottoscritta dalle parti in fase di stipula dell'Accordo Quadro e nel rispetto dell'Ordinativo di Fornitura;
- *"servizi connessi"*: si intende i servizi connessi ed accessori alla fornitura del prodotto, compresi nel prezzo unitario, IVA esclusa, offerto in sede di gara;
- *"giorni lavorativi"*: si intendono tutti i giorni dell'anno esclusi sabati, domeniche e festivi.

## 2. OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto della presente gara è l'affidamento della fornitura in distinti lotti di test immunocromatografico qualitativo, per la rilevazione rapida degli anticorpi anti-HCV, in campioni di sangue intero capillare (lotto 1) e in campioni salivari (lotto 2), occorrenti alle Aziende sanitarie della Regione Piemonte per lo screening dell'infezione da Epatite C, comprensiva dei servizi connessi di cui all'articolo 7.

I quantitativi di Prodotti sono stati determinati tenendo conto dei fabbisogni presunti durante tutto l'arco di durata dell'Accordo Quadro. Tali valori, stimati e puramente indicativi, sono forniti al solo fine di consentire opportune valutazioni dei Fornitori nella

formulazione dell'offerta.

I quantitativi sono eventualmente incrementabili di ulteriori test in base alle necessità che si palesassero durante l'effettuazione dello studio epidemiologico, secondo le necessità comunicate dalla Direzione Sanità e Welfare.

I quantitativi effettivi di Prodotti da fornire saranno determinati in base agli Ordinatori di fornitura emessi sino a concorrenza dell'importo massimo spendibile (= importo massimo in appalto); l'importo massimo, tuttavia, non è vincolante né per S.C.R., né per le Amministrazioni Utilizzatrici che, non risponderanno nei confronti dei Fornitori in caso di emissione di ordinativi inferiori, costituendo tali importi solo un limite massimo di accettazione degli Ordinatori da parte dei Fornitori stessi.

Ai fini della presentazione dell'offerta, è vincolante la rispondenza delle caratteristiche del prodotto offerto alla descrizione ed alle caratteristiche tecniche indicate nel presente Capitolato.

Nel corso di tutta la durata dell'Accordo Quadro il Fornitore aggiudicatario è obbligato a fornire il medesimo prodotto indicato nell'offerta in sede di gara per quanto attiene alla descrizione, alle caratteristiche tecniche, al nome commerciale e/o al codice prodotto.

Non sarà pertanto ammessa la sostituzione di prodotti con altri ritenuti dal Fornitore equivalenti con nome commerciale e/o codice prodotto differenti, **fatti salvi i casi di aggiornamenti tecnologici del kit diagnostico offerto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: modifiche degli antigeni, sistema di lettura etc.) che, dovrà essere preventivamente sottoposto dal Fornitore ad SCR Piemonte S.p.A. ed all'Amministrazione Utilizzatrice, al fine dell'acquisizione del parere autorizzativo da SCR Piemonte S.p.A. e fermo restando le condizioni economiche offerte in sede di gara.**

### 3. DURATA

L'Accordo Quadro avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione dello stesso.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo di utilizzo del medesimo mediante l'emissione di Ordinatori di fornitura.

#### *Opzione di estensione temporale*

Nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine di cui sopra non sia esaurito l'importo contrattuale stabilito, l'Accordo Quadro potrà essere prorogata sino alla concorrenza dello stesso e per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A.

#### *Opzione di proroga contrattuale di cui all'art. 120, c. 10, del D. Lgs. 36/2023*

La durata dell'Accordo Quadro in corso di esecuzione potrà essere modificata ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice appalti per un ulteriore periodo massimo di 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione della fornitura oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni

#### *Opzione di proroga contrattuale di cui all'art. 120, c. 11, del D. Lgs. 36/2023*

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà altresì essere modificata ai sensi dell'art. 120, comma 11 del Codice degli Appalti, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di ri-affidamento del contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai

*Procedura d'urgenza per la stipula di un accordo quadro, per la fornitura di test rapidi per la rilevazione qualitativa di anticorpi anti-HCV, su campioni di sangue intero capillare (lotto 1) e su campioni salivari (lotto 2), occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte per lo screening dell'infezione da Epatite C.*

prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

#### **4. REQUISITI TECNICI DEI PRODOTTI**

Le caratteristiche tecniche minime, così come nel seguito definite, devono essere necessariamente possedute dal kit diagnostico offerto, **a pena di esclusione dalla presente procedura di gara** o, in caso di carenze rilevate in occasione delle consegne, di risoluzione dell'Accordo Quadro.

##### **LOTTO 1 -TEST RAPIDI SU CAMPIONI DI SANGUE INTERO CAPILLARE**

1. Fornitura di *test rapido monouso* a lettura manuale (visiva) per uso diagnostico, basato su metodo immuno-cromatografico di tipo qualitativo, che utilizzi in qualità di antigene la regione HCV core congiuntamente ad antigeni da regioni non strutturali del virus, per identificazione a livello di screening degli anticorpi specifici anti-HCV su **sangue intero capillare** con massima garanzia di sicurezza operativa, *inclusivo di controlli di qualità interni, reagenti* e di tutti i materiali di consumo per il test e per il prelievo di sangue
2. Materiale incluso: base solida di reazione, reagenti, controlli, pipette di raccolta sangue capillare, con diametro congruo idoneo a contenere al minimo l'eventuale effetto schiumogeno, buffer/soluzione di lavaggio, lancetta pungidito sterile.
3. Marcatura CE IVD per l'utilizzo nella diagnostica umana in vitro su sangue capillare
4. Controllo interno di validazione incluso nel test
5. Rapidità di risposta con risultati disponibili entro massimo 30 (trenta) minuti;
6. Semplicità di esecuzione, (nessuna necessità di processazione del campione);
7. Operatività in completa sicurezza (certificazione di assenza di rischio biologico per tutti i componenti del kit, fase solida di reazione, diluenti, controlli etc..) senza l'obbligo di una cappa *biohazard*
8. Dichiarata stabilità/efficienza del kit sigillato e conservato a temperatura ambiente
9. Sensibilità > 99% su sangue intero
10. Specificità > 99% su sangue intero
11. Accuratezza 99% con intervalli di confidenza (IC) al 95% dichiarati
12. Assenza di cross-reattività dichiarata per il virus HIV e HBV
13. Variabilità inter-osservatore/fallimento del test < 5% come raccomandato da OMS
14. Scadenza minima residua del materiale alla consegna: 12 mesi
15. Tutti i reagenti necessari devono essere inclusi nella confezione

*Procedura d'urgenza per la stipula di un accordo quadro, per la fornitura di test rapidi per la rilevazione qualitativa di anticorpi anti-HCV, su campioni di sangue intero capillare (lotto 1) e su campioni salivari (lotto 2), occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte per lo screening dell'infezione da Epatite C.*

16. L'ulteriore materiale occorrente per l'esecuzione del test (es. cassette di prova, pipette di raccolta capillare, buffer diluente, lancetta pungidito sterile e salviettina disinfettante etc..) se non compresi nella confezione, devono essere forniti contestualmente - in quanto ricompresi nel prezzo unitario offerto - in quantità congrua e con una validità del prodotto adeguata ai test richiesti e consegnati
17. Corredati da Istruzioni per l'uso in lingua italiana e Schede tecniche per la valutazione di qualità e conformità

## **LOTTO 2 -TEST RAPIDI SU CAMPIONI SALIVARI**

1. Fornitura di *test rapido monouso* a lettura manuale (visiva) per uso diagnostico, basato su metodo immuno-cromatografico di tipo qualitativo, che utilizzi in qualità di antigene la regione HCV core congiuntamente ad antigeni da regioni non strutturali del virus, per identificazione a livello di screening degli anticorpi specifici anti-HCV su *saliva* con massima garanzia di sicurezza operativa, *inclusivo di controlli di qualità interni, reagenti* e di tutti i materiali di consumo per il test e per il prelievo di saliva
2. Materiale incluso: base solida di reazione, reagenti, controlli, buffer/soluzione di lavaggio, dispositivi per la raccolta del campione salivare
3. Marcatura CE IVD per l'utilizzo nella diagnostica umana in vitro su saliva
4. Controllo procedurale incluso nel test
5. Rapidità di risposta con risultati disponibili entro massimo 30 (trenta) minuti
6. Semplicità di esecuzione, (nessuna necessità di processazione del campione)
7. Operatività in completa sicurezza (certificazione di assenza di rischio biologico per tutti i componenti del kit, fase solida di reazione, diluenti, controlli etc.) senza l'obbligo di una cappa *biohazard*
8. Dichiarata stabilità/efficienza del kit sigillato e conservato a temperatura ambiente
9. Sensibilità > 98% su liquido salivare
10. Specificità > 99% su liquido salivare
11. Accuratezza 99% con intervalli di confidenza (IC) al 95% dichiarati
12. Assenza di cross-reattività dichiarata per il virus HIV e HBV
13. Variabilità inter-osservatore/fallimento del test < 5% come raccomandato da OMS
14. Scadenza minima residua del materiale alla consegna: 12 mesi
15. Tutti i reagenti necessari devono essere inclusi nella confezione
16. L'ulteriore materiale occorrente per l'esecuzione del test (es. cassette di prova, dispositivi di raccolta campione salivare, buffer diluente, etc..) se non compresi nella

*Procedura d'urgenza per la stipula di un accordo quadro, per la fornitura di test rapidi per la rilevazione qualitativa di anticorpi anti-HCV, su campioni di sangue intero capillare (lotto 1) e su campioni salivari (lotto 2), occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte per lo screening dell'infezione da Epatite C.*

confezione, devono essere forniti contestualmente - in quanto ricompresi nel prezzo unitario offerto - in quantità congrua e con una validità del prodotto adeguata ai test richiesti e consegnati

17. Corredati da Istruzioni per l'uso in lingua italiana e Schede tecniche per la valutazione di qualità e conformità

Il kit diagnostico offerto dovrà contenere tutto il materiale necessario: reagenti e consumabili, per la completa esecuzione del test, ivi compresi i dispositivi necessari per la raccolta del campione che, ove non già inseriti nella medesima confezione del kit diagnostico offerto, dovranno essere forniti in sconto merce ed in numero commisurato ai test diagnostici.

Non è previsto l'utilizzo di appositi strumenti per la lettura del risultato.

Il kit diagnostico offerto dovrà essere conforme alle norme nazionali e internazionali riconosciute per quanto attiene la produzione, l'importazione e l'immissione in commercio e, in generale, a tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tecniche inerenti all'oggetto dell'appalto nonché alle norme di sicurezza nazionali ed internazionali ufficialmente riconosciute sulla sicurezza per gli operatori ed i pazienti anche se non esplicitamente menzionate.

Si precisa che per tutte le caratteristiche indispensabili indicate negli atti di gara è ammesso il principio di equivalenza nel rispetto di quanto previsto all'art.79 del D. Lgs 36/2023 allegato II.5. Parte II - A – Specifiche Tecniche, comma 8

Sarà pertanto onere del concorrente la dimostrazione dell'equivalenza dei prodotti offerti ai fini della verifica di corrispondenza alle caratteristiche di cui sopra.

## 5. TIPOLOGIA E QUANTITÀ DELLE DETERMINAZIONI

I quantitativi richiesti sono di seguito riportati.

<b>Lotto</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Q.tà totale Test 24 mesi + opzione di proroga 6 mesi</b>
1	Kit diagnostico completo di reagenti, materiale di consumo e dispositivi di prelievo per l'esecuzione di test rapido monouso su campione di sangue intero capillare	125.000
2	Kit diagnostico completo di reagenti, materiale di consumo e dispositivi di prelievo per l'esecuzione di test rapido monouso su campione salivare	2.500

Il fornitore è obbligato, con la presentazione della offerta, a fornire tutto il materiale - diagnostici e consumabili per l'esecuzione completa del singolo test, in quantità sufficiente a soddisfare il fabbisogno delle Amministrazioni utilizzatrici in base al numero di test indicati.

La quantificazione dei prodotti, indicata negli atti di gara, è meramente indicativa delle stime effettuate dalle Amministrazioni utilizzatrici e viene utilizzata come parametro di riferimento ai soli fini dell'aggiudicazione della gara d'appalto, quale confronto economico delle offerte.

## **6. VERIFICA DEL PRODOTTO**

Al fine di tutelare la qualità della fornitura oggetto di gara e verificare la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei Prodotti consegnati con le caratteristiche offerte in sede di gara, l'Amministrazione Utilizzatrice, si riserva di eseguire delle verifiche sugli stessi, durante tutto l'arco di durata dell'Accordo Quadro.

Tutti i costi relativi alle analisi svolte saranno a carico della stessa Amministrazione Utilizzatrice.

### **6.1 SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE**

All'atto della prima consegna ovvero in successive consegne, a seguito di Ordinativo di fornitura, l'Amministrazione Utilizzatrice potrà prelevare n. 1 confezione dei test per l'esecuzione di controlli e verifiche di qualità.

I controlli verranno eseguiti presso i laboratori di Microbiologia e Virologia afferenti all'Amministrazione Utilizzatrice mediante una valutazione tecnico/pratica di corrispondenza dei risultati tra quanto prelevato dall'Amministrazione Utilizzatrice e altro metodo di rilevazione di componenti del virus HCV, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo test molecolare su campione di sangue venoso o salivare.

Nel caso di corrispondenza dei risultati la verifica si intende positivamente superata. Al positivo completamento delle attività verrà redatto un apposito verbale. In caso di esito negativo della verifica, ovvero di non corrispondenza dei risultati, l'amministrazione Utilizzatrice attiverà le pratiche di reso dei prodotti non conformi; il Fornitore dovrà procedere a ritirare senza alcun addebito per l'Amministrazione, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione dei prodotti non conformi.

Di tale esito negativo l'Amministrazione Utilizzatrice né darà tempestiva comunicazione a S.C.R. Piemonte S.p.A., che si riserva di risolvere il contratto di fornitura.

## **7. SERVIZI CONNESSI**

### **7.1 TRASPORTO E CONSEGNA**

Il Fornitore sarà tenuto a consegnare i prodotti nei luoghi e nei locali indicati dall'Amministrazione Utilizzatrice entro le tempistiche dichiarate in Offerta e di seguito riportate, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 8.

- A far data dalla ricezione del primo Ordinativo di fornitura: consegna entro e non oltre 5 giorni lavorativi, secondo le quantità dichiarate in Offerta, salvo diverso accordo tra le parti.
- Per gli Ordinativi di fornitura successivi al primo, la consegna dovrà avvenire entro 10 giorni lavorativi, secondo le quantità dichiarate in Offerta, salvo diverso accordo tra le parti

Le attività di consegna si intendono comprensive di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore Aggiudicatario che, pertanto, dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività.

Tutti i Prodotti dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto. In particolare, il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti offerti devono essere tali da consentire la lettura di tutte le

diciture richieste dalla normativa vigente; dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario che sull'imballaggio esterno.

Qualora l'Amministrazione Utilizzatrice, beneficiaria della fornitura, non fosse disponibile a far eseguire la consegna alla data indicata, sarà sua cura contattare il Fornitore, concordando e formalizzando una nuova data valida per entrambi.

In caso di mancato rispetto della data di consegna così come riprogrammata, al Fornitore verranno applicate le penali di cui al successivo art. 8.

Per ogni consegna effettuata dovrà essere redatto un apposito "Verbale di consegna", sottoscritto da un incaricato dell'Amministrazione Utilizzatrice e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportati almeno: la "Data Ordine di Fornitura", il luogo e la data dell'avvenuta consegna, la quantità dei prodotti oggetto del verbale di consegna.

Il Fornitore dovrà dichiarare in Offerta Economica, per ciascun prodotto offerto, il numero di pezzi contenuti nella singola confezione.

### **7.2 VERIFICA DI CONFORMITA'**

La verifica di conformità, ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. 36/2023, viene effettuata dal Fornitore in contraddittorio con l'Amministrazione Utilizzatrice e deve riguardare la totalità dei prodotti oggetto della consegna.

All'atto della consegna dei prodotti, l'Amministrazione Utilizzatrice verificherà che quanto consegnato sia conforme a quanto effettivamente offerto in gara dal Fornitore aggiudicatario che esegue la prestazione.

Nel caso di esito positivo della verifica di conformità relativamente alle forniture richieste, la data di ricezione verrà considerata quale "Data di accettazione della fornitura" salvo diverso accordo tra le parti.

Nel caso in cui l'Amministrazione Utilizzatrice rilevi che la quantità dei prodotti conformi consegnati sia inferiore alla quantità ordinata (verifica di conformità quantitativa), il Fornitore dovrà provvedere ad integrare la fornitura entro 3 (tre) giorni lavorativi.

Nel caso in cui l'Amministrazione Utilizzatrice rilevi una difformità qualitativa (verifica di conformità qualitativa) nei prodotti forniti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: errata etichettatura, assenza di integrità dell'imballo e confezionamento, non corrispondenza con il prodotto richiesto, ecc.), il Fornitore dovrà procedere a ritirare e sostituire, senza alcun addebito per l'Amministrazione, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione dei prodotti non conformi a quanto offerto e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la qualità del/i prodotti sia corrispondente a quanto offerto e richiesto.

Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore dovrà sostituire i prodotti non conformi a quanto offerto e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata. Resta salvo il diritto dell'Amministrazione aggiudicatrice, a seguito di verifica di conformità con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle forniture non accettate.

### **7.3 GARANZIA**

Resta fermo l'obbligo del Fornitore di fornire, in relazione a ciascun prodotto offerto, la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.).

*Procedura d'urgenza per la stipula di un accordo quadro, per la fornitura di test rapidi per la rilevazione qualitativa di anticorpi anti-HCV, su campioni di sangue intero capillare (lotto 1) e su campioni salivari (lotto 2), occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte per lo screening dell'infezione da Epatite C.*

## **7.4 SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA**

Il Fornitore si impegna a fornire, alla data di aggiudicazione, un servizio di supporto e assistenza che dovrà essere immediatamente attivato e reso operativo e dovrà essere disponibile per tutta la durata dell'Accordo Quadro mediante la messa a disposizione di almeno un numero di telefono, un indirizzo e-mail e/o PEC. I riferimenti del servizio di assistenza dovranno essere indicati a S.C.R. – Piemonte S.p.A. nella documentazione richiesta ai fini della stipula dell'Accordo Quadro

Il servizio di assistenza ed il supporto deve consentire alle Amministrazioni coinvolte di:

- richiedere informazioni sul prodotto offerto e sui servizi compresi nell'Accordo Quadro;
- richiedere informazioni sullo stato degli ordini in corso e delle consegne;
- richiedere informazioni circa le modalità di inoltro dei reclami.

I numeri di telefono e di fax dovranno essere:

- numeri geografici di rete fissa nazionale

ovvero, in alternativa

- "numeri per servizi di addebito al chiamato", denominati, secondo una terminologia di uso comune, numeri verdi.

Tale servizio dovrà essere attivo tutti i giorni lavorativi dell'anno, per almeno 8 (otto) ore giornaliere in orario lavorativo (tra le 8.00 e le 18.00).

Durante l'orario di disponibilità del servizio di assistenza, le chiamate effettuate dalle Amministrazioni coinvolte devono essere ricevute da un operatore addetto.

## **8. ORGANIZZAZIONE ED ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA**

### **8.1 ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA**

Nell'ambito dell'Ordinativo di Fornitura, si identificano di seguito alcune figure/funzioni chiave.

Per il Fornitore:

- *Il Responsabile della Fornitura:* è l'interfaccia unica verso l'Amministrazione aggiudicatrice e l'Amministrazione utilizzatrice beneficiaria della fornitura che, rappresenta a ogni effetto il Fornitore. Tale figura, dotata di adeguate competenze professionali, è responsabile del conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi all'erogazione della fornitura. Al Responsabile della Fornitura sono, in particolare, delegate le funzioni di:
  - Programmazione e coordinamento di tutte le attività oggetto dell'appalto;
  - Gestione di richieste, segnalazioni e problematiche sollevate dalle Amministrazioni;
  - Controllo delle attività effettuate e della gestione della fatturazione;

Il Fornitore alla stipula dell'Accordo Quadro indica il nominativo e i relativi riferimenti (numero di telefono e indirizzo di posta elettronica) del Responsabile della Fornitura.

Il Responsabile della Fornitura, dopo la ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, deve essere sempre reperibile fino alla consegna della fornitura.

Per l'Amministrazione Utilizzatrice:

- *Il Direttore dell'Esecuzione:* è colui che sarà presente, anche eventualmente attraverso un delegato, sul luogo di consegna individuato dall'Amministrazione stessa, per l'espletamento delle attività di verifica della fornitura e di redazione del Verbale di Verifica di conformità.

## **8.2 DOCUMENTAZIONE DI PROCESSO PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

### **8.2.1 ORDINATIVO DI FORNITURA**

L'Ordinativo di Fornitura costituisce il documento attraverso cui la struttura deputata alla gestione degli acquisti in emergenza dà avvio alla fornitura e regola, unitamente all'Accordo Quadro, i rapporti di fornitura con il Fornitore.

L'OdF deve riportare, in maniera chiara e dettagliata, le seguenti informazioni:

1. riferimenti del Fornitore;
2. numero e tipologia prodotti;
3. l'importo totale della fornitura;
4. modalità e termini di pagamento, secondo quanto previsto al successivo paragrafo.

Resta inteso che dalla data di ricezione dell'OdF da parte del Fornitore, decorrono per il Fornitore medesimo i termini per l'esecuzione degli obblighi previsti ai paragrafi 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 del presente Capitolato Tecnico.

Laddove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione all'OdF entro i termini stabiliti dall'Accordo Quadro e nel rispetto della capacità di consegna dichiarate dovrà, tempestivamente, e comunque entro un giorno, naturale e consecutivo, dal ricevimento dell'OdF stesso informare per iscritto l'Amministrazione Utilizzatrice, la quale sarà libera da ogni vincolo nei confronti del Fornitore.

### **8.2.2 FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Le fatture verranno emesse dal Fornitore a verifica di conformità positiva avvenuta, dopo l'emissione del verbale di verifica di conformità contenente la data di accettazione della fornitura.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ciascuna fattura dovrà essere intestata e inviata all'Amministrazione Utilizzatrice e contenere il riferimento:

- all'Accordo Quadro;
- all'Ordine di Fornitura;
- alla Data di Accettazione della Fornitura;
- al conto corrente, che dovrà operare nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ove accreditare i corrispettivi previsti.

**Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato in favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo al ricevimento delle stesse.**

## **9. PENALI**

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e

la specificità delle prestazioni, e non abbia omissis di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione Utilizzatrice o imputabili all'Amministrazione), qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel presente Capitolato, l'Amministrazione, potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

Mancati o ritardata sostituzione, completa o parziale, o ritiro dei prodotti danneggiati o viziati entro i termini fissati. Per ritardo si intende l'ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla sostituzione entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla contestazione	2% del valore della merce contestata, con un minimo di € 100,00 per ogni giorno di ritardo, fatta salva la facoltà della risoluzione contrattuale trascorsi inutilmente 30 (trenta) giorni solari e consecutivi dalla scadenza del termine di sostituzione.
Smaltimento dei prodotti e degli imballaggi non ritirati e deperiti	Addebito completo delle spese di smaltimento al Fornitore
Modifica non autorizzata dagli uffici competenti dei codici dei prodotti indicati dal Fornitore come riferimento ai prodotti offerti	I prodotti verranno considerati come non presenti nell'offerta originaria e quindi come offerti in sconto merce.
Ritardi nella consegna, mancata o parziale consegna dei beni, mancata comunicazione di indisponibilità temporanea dei beni oltre alle ipotesi previste nel presente Accordo Quadro.	2% del valore dell'ordine emesso, al netto di IVA, con un minimo di € 100,00 per ogni giorno di ritardo.
Mancato ripristino, totale o parziale, dei danni accertati, verso l'Amministrazione utilizzatrice o terzi, a carico del Fornitore nel termine fissato dall'Amministrazione Utilizzatrice medesima	Penale variabile da un minimo del 5% a un massimo del 10% dell'importo del danno cagionato oltre al risarcimento del danno.
Giustificazioni addotte non accolte, non pervenute entro il termine indicato.	€ 400,00 per i primi 10 giorni consecutivi e € 500,00 per ogni giorno successivo.